

Repertorio N. 86.285-

Raccolta N. 15.731-

CORRADI dott. CESARE
Via D. ...
Tel. 049.8439700-049.8439701 - Fax 049.8439753
Partita IVA 00099870282
Cod. Fisc. CRA CSR 38C02 H501C

CONVENZIONE DI ATTUAZIONE DI STRUMENTO

URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette il giorno tredici

del mese di febbraio

(13 febbraio 2007)

in Piazzola sul Brenta, nel mio studio in viale Dante n.1/N.

Avanti a me dottor Cesare Corradi, notaio in Piazzola sul Brenta, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Padova, sono presenti i signori:

- ROSSETTO DANILO, nato a Limena il 24 luglio 1953, domiciliato per la carica presso il **Comune di Piazzola sul Brenta**, che dichiara di agire nell'atto presente in nome, per conto ed in rappresentanza del detto Comune, Codice fiscale 80009670284 - in virtù di attribuzione delle relative funzioni gestionali di cui all'art.107 comma 3° del Decreto Legislativo n.267/2000 e successivi in materia, allo stesso conferite nella sua qualità di funzionario categoria D Responsabile della 4^a Area "Tecnica" - 8° Settore "Edilizia Privata, Urbanistica, Ufficio Progettazione" del Comune stesso - tale nominato con provvedimento del Sindaco n.25 Reg.Ord., Prot.n.6866 in data 5 luglio 2004, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.51 di reg. del 29 novembre 2006, Prot.n.13485, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il Piano di lottizzazione relativo alla zona di espansione C2/4-Sub Ambiti 1 e 3 di via Dei del Dente, nel Capoluogo, ed altresì in esecuzione della propria determina n.7/2007 Prot.n.730 del 17 gennaio

TRIBUTI	IMPORTI
REGISTRO	168,00
ALM. ED. ED. 2	5,16
ALM. ED. ED. 1	173,16
TOTALE	


REGISTRATO IL 21-02-2007
UFFICIO ENTRATE PADOVA 2
AL N. 696 - Serie 1
EURO CENTOSETTANTASEI/16



*congiugi Giuseppe TONAZZO
 e
 Marianna
 FINOTTO*

Giuseppe TONAZZO

*Tonino Lea
 Federico Finotto
 Mediate Finotto*



2007 con la quale è stato approvato lo schema della convenzione in
 oggetto, provvedimenti che in copia conforme, si allegano al presente
 atto, come parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto le lettere
 "A" e "B";

- TONAZZO GIORGIO GIUSEPPE, nato a Campo San Martino il 24
 luglio 1966 e residente a Piazzola sul Brenta in via Don G.Pagan n.18;
 Codice Fiscale TNZ GGG 66L24 B564M;

che dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di separazione dei
 beni;

-TONAZZO ANDREA, nato a Campo San Martino il giorno 11 giugno 1969
 e residente a Piazzola sul Brenta in via Rolando n.58;
 Codice Fiscale TNZ NDR 69H11 B564C;

che dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di comunione
 legale dei beni;

-FINOTTO FLAVIO, nato a Cavarzere (VE) il 20 giugno 1938 e residente a
 Piazzola sul Brenta in via Luigi Camerini n.7;
 Codice Fiscale FNT FLV 38H20 C383Z;

-TIENGO LEA, nata a Cavarzere (VE) il giorno 8 settembre 1936 e
 residente a Piazzola sul Brenta in via Luigi Camerini n.7;
 Codice Fiscale TNG LEA 36P48 C383V;

coniugi che dichiarano di essere in regime di comunione legale dei beni;

-FINOTTO LODOVICO, nato a Cavarzere (VE) il 27 maggio 1958 e
 residente a Piazzola sul Brenta in via Luigi Camerini n.7/A;
 Codice Fiscale FNT LVC 58E27 C383G;

che dichiara di essere attualmente di stato civile libero;

-FINO
 e resi
 Codic
 che c
 legale
 i qua
 nella
ATTI
 com
A) l;
 di P
a1)
 rag
 Ma
 Ma
 M;
 M.
 M
 M
 p
 (:

-FINOTTO NICOLETTA, nata a Cavarzere (VE) il giorno 8 settembre 1963

e residente a Piazzola sul Brenta in via Dell'Orto n.11;

Codice Fiscale FNT NLT 63P48 C3830;

che dichiara di essere coniugata e di trovarsi in regime di comunione

legale dei beni;

i quali ultimi sei dichiarano di intervenire al presente atto a titolo personale

nella qualità di proprietari, in seguito indicati come **"PARTE**

ATTUATRICE";

comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, i quali

PREMETTONO QUANTO SEGUE:

A) la parte attuatrice è proprietaria del seguente terreno posto nel Comune di Piazzola sul Brenta:

a1) i signori TONAZZO GIORGIO GIUSEPPE e TONAZZO ANDREA in ragione della quota indivisa di 1/2 (un mezzo) ciascuno:

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

CATASTO TERRENI - FOGLIO 31° (trentunesimo):-

Mapp.n.1580 (ex922a) di Ha 0.09.45

Mapp.n.1581 (ex922b) di Ha 0.10.03

Mapp.n.1583 (ex945a) di Ha 0.00.50

Mapp.n.1584 (ex945b) di Ha 0.00.25


Mapp.n.1603 (ex1582a) di Ha 0.00.25

Mapp.n.1604 (ex1582b) di Ha 0.00.97

Mapp.n.1605 (ex1582c) di Ha 0.00.30

per totali Ha 0.21.75

(sono are ventuno e centiare settantacinque);



a2) i coniugi signori FINOTTO FLAVIO e TIENGO LEA quali titolari in regime di comunione legale dei beni quanto al diritto di usufrutto generale vitalizio con diritto di accrescimento al superstite, ed i signori FINOTTO LODOVICO e FINOTTO NICOLETTA quali nudi proprietari in ragione della quota indivisa di 1/2 (un mezzo) ciascuno:

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

CATASTO TERRENI - FOGLIO 31° (trentunesimo):-

Mapp.n.1593 (ex 270a) di Ha 0.19.38

Mapp.n.1594 (ex270b) di Ha 0.04.51

Mapp.n.1595 (ex270c) di Ha 0.03.88

Mapp.n.1596 (ex270d) di Ha 0.00.79

Mapp.n.1597 (ex270e) di Ha 0.04.95

Mapp.n.1598 (ex270f) di Ha 0.01.46

Mapp.n.1599 (ex270g) di Ha 0.00.17

Mapp.n.1600 (ex270h) di Ha 0.00.30

Mapp.n.1601 (ex270i) di Ha 0.03.82

Mapp.n.1602 (ex270L) di Ha 0.00.74

per totali Ha 0.40.00

(sono are quaranta e centiare zero);

dove il sub-ambito 1, costituito dai mappali 1580-1581-1582-1583-1584 ha

una superficie territoriale di mq 1.237, mentre il sub ambito 3, costituito dai

mapp.nn.1593 - 1594 - 1595 - 1596 - 1597 - 1598 - 1599 - 1600 - 1601 e

1602 ha una superficie territoriale di mq. 2.033, come indicato nella tavola

n. 1 del piano di lottizzazione, agli atti del Comune.

Gli elaborati del Piano di Lottizzazione sono stati redatti tenendo conto

della

b) l t

zona

c) L'

terre

con:

dell'

sub

d) l

agl

pre

- t

inc

ca

lor

-

st

-

-

-

-

7

c

,

della suddetta superficie reale.

b) I terreni di cui al precedente punto a) sono classificati dal vigente PRG, zona C2 - comparto 4.

c) L'utilizzazione edificatoria e, più in generale, la disciplina urbanistica dei terreni di cui sopra sono quelle previste dall'art. 23 delle N.T.A. del PRG; il conseguente Piano di Lottizzazione, è stato approvato con la deliberazione consiliare n. 51 del 29 novembre 2006 come sopra allegata sub "A" all'atto presente.

d) I seguenti elaborati, già facenti parte del Piano di Lottizzazione, sono agli atti del Comune e pertanto, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante:

- tavola n. 1 - estratto delle mappe catastali e di P.R.G., ove sono individuati tutti i terreni, di cui al precedente punto a), e il relativo elenco catastale, rilievo, sistemazione esterna, planivolumetrico, profilo longitudinale;

- tavola n. 2 - planimetria (scala 1:250) delle reti dei sottoservizi, sezioni stradali e particolari costruttivi;

- allegato A - relazione tecnica;

- allegato B - norme di attuazione.


- allegato D - computo metrico estimativo

- allegato E - capitolato tecnico.

Tutto ciò premesso, i predetti componenti, nelle loro rispettive qualità, convengono quanto in appresso:

Art. 1 - Efficacia delle premesse

Le premesse e gli allegati menzionati nella premessa e nei successivi



articoli fanno parte integrante della presente convenzione.	spes
Art. 2 - Oggetto della convenzione	man
La Parte Attuatrice, che presta al Comune la più ampia e illimitata	cons
garanzia di proprietà e disponibilità delle aree in premessa individuate e	del
catastralmente identificate, si impegna, in via solidale ed indivisibile, per sé	al s
ed aventi causa a qualsiasi titolo, a dare esecuzione al Piano di	utili:
Lottizzazione di cui in premessa, adempiendo a tutte le obbligazioni della	ope
presente convenzione, nei modi e nei termini in essa previsti.	In s
La Parte medesima si impegna, tra l'altro, a realizzare tutte le opere di	del
urbanizzazione, dopo aver ottenuto il permesso di costruire le opere di	ind
urbanizzazione, nel rispetto delle prescrizioni e previsioni del suddetto	nel
piano, del PRG, delle disposizioni di regolamento e di legge vigenti in	sta
materia.	Ar
Art. 3 - Cessione delle aree per opere di urbanizzazione	pu
La Parte Attuatrice si impegna a cedere e trasferire gratuitamente al	La
Comune le aree destinate a "sedime per la localizzazione parcheggio,	(iv
verde, percorso ciclo-pedonale", con sottostante invaso per la raccolta	di
delle acque meteoriche costituito da un bacino drenante che ne permette il	o
rilascio graduale (c.d. microlaminazione), così come individuate nella	s
tavola n. 1 agli atti del Comune, aree della superficie pari a mq. 250 (mq.	-
97 per il sub ambito 1 e mq. 153 per il sub ambito 3).	v
La suddetta cessione gratuita ed il conseguente trasferimento della	(
proprietà dovranno avvenire prima della costruzione dei fabbricati che	s
verranno realizzati sulle aree oggetto di urbanizzazione; le aree resteranno	l
in disponibilità della Parte Attuatrice per provvedere, a proprie cure e	


spese, alla realizzazione delle opere previste al successivo art. 4, alla manutenzione ed alla custodia delle aree di cui sopra, sino alla loro consegna al Comune, consegna che verrà contestualmente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori di cui al successivo articolo 6. Fino a detta consegna, tali aree potranno essere utilizzate esclusivamente ad uso cantiere e/o per la realizzazione delle opere di cui al successivo art. 4.

In sede di frazionamento delle aree da cedere, il cui onere resta a carico della Parte Attuatrice, sarà ammessa rispetto alle superfici di progetto indicate negli elaborati grafici, una tolleranza massima del 5%, comunque nel rispetto delle quantità minime previste dalle norme per le categorie a standard.

Art. 4 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione - Allacciamento ai pubblici servizi

La Parte Attuatrice si impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese (ivi comprese quelle di progettazione, di direzione dei lavori, di redazione dei piani di sicurezza e di collaudazione), e a perfetta regola d'arte, tutte le opere di urbanizzazione relative alle aree di cui al precedente art. 3, che sono:

- tratto di fognatura bianca (solo partecipazione economica, in quanto verrà materialmente realizzata dall'allora società Pianeta Europa s.r.l. (vedi P.C. n. 2004/110), ora società "PIANETA EUROPA REAL ESTATE S.P.A." con sede in Piazzola sul Brenta, secondo gli accordi intercorsi tra la Parte Attuatrice e il direttore dei lavori delle opere di cui il P.C. n. 2004/110 in data 1° febbraio 2006;



- bacino drenante per il rilascio graduale (c.d. microlaminazione) delle	(euro
acque meteoriche, realizzato con il sistema "drening".	Il pag
Il pagamento del corrispettivo relativo alla mancata esecuzione delle opere	-euro
di urbanizzazione primaria, pari a euro 45.943,50 (mc lordi 3.270 x	medi
euro/mc 14,05), alla monetizzazione del verde ex art. 26 della L.R.	n.000
61/1985, pari a euro 2.491,50 (ab.ti 22 x 3,00 mq/ab x euro/mq 37,75),	filiale
alla monetizzazione degli oneri di urbanizzazione secondaria, pari a euro	-euro
42.379,20 (mc lordi 3270 x euro/mc 12,96) e alla mancata cessione delle	cent
aree per l'urbanizzazione secondaria, pari a euro 3.239,50 (22 ab.ti x	bolle
19mq/ab) x euro/mq 7,75) rimane in capo alla Parte Attuatrice il piano di	S.p.
lottizzazione e non ai titolari del permesso di costruire i singoli edifici.	-eu
L'importo della monetizzazione sarà determinato dall'Ufficio Tecnico	sett
secondo quanto disciplinato con la delibera consiliare n. 80/2004, nonché	- bo
dalla successiva determina dirigenziale, come sopra allegata sub "B"	filia
all'atto presente.	La
Dall'importo della monetizzazione sopra evidenziato, pari a complessivi	rel
euro 94.053,70 (euro novantaquattromilacinquantatrè e settanta	on
centesimi) andrà scomputato l'importo per le opere di urbanizzazione	de
primarie da eseguire, consistenti nel bacino drenante per il rilascio	Ai
graduale (c.d. microlaminazione) delle acque meteoriche, realizzato con il	Lz
sistema "drening", per euro 16.750,00 (euro sedicimilasettecentocinquanta	o)
e zero centesimi) e la quota di competenza del tratto di fognatura bianca,	ri
quantificata dall'esecutore Pianeta Europa s.r.l. in euro 2.210,00 (euro	e
duemiladuecentodieci e zero centesimi).	p
L'importo finale della monetizzazione risulta pertanto di euro 75.093,70	L

(euro settantacinquemilanovantatrè e settanta centesimi).

Il pagamento di tale somma è stato effettuato nella seguente maniera:

-euro 14.203,98 (euro quattordicimiladuecentotrè e novantotto centesimi)

mediante versamento effettuato in data 12 febbraio 2007 - bolletta n.0000797 presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. - filiale di Fontaniva;

-euro 14.203,97 (euro quattordicimiladuecentotrè e novantasette centesimi) mediante versamento effettuato in data 12 febbraio 2007 - bolletta n.0000795 presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. - filiale di Fontaniva;

-euro 46.685,75 (euro quarantaseimilaseicentottantacinque e settantacinque centesimi) mediante versamento effettuato in data odierna - bolletta n.824 presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. - filiale di Piazzola sul Brenta.

La Parte Attuatrice si impegna altresì ad assumersi tutti gli oneri finanziari relativi all'allacciamento della zona ai pubblici servizi nonché ogni altro onere che dovesse risultare necessario per l'integrale soddisfacimento delle esigenze di urbanizzazione Primaria degli insediamenti di progetto.

Art. 5 - Opere di urbanizzazione - Tempi di esecuzione e vigilanza

La Parte Attuatrice si impegna a dare effettivo inizio ai lavori relativi alle opere di cui al precedente art. 4 entro un anno dalla data di notifica del rilascio del permesso di costruire le opere di urbanizzazione e ad ultimarli entro i termini previsti dalla concessione stessa salvo sempre la facoltà di proroga da parte del Comune.


L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono determinati mediante verbale redatto

*quando si viene a trovare
il Comune
per il Piano
Lottizzazione*

*Luca
Bent*

*Bilinger
Foschi
Michele
Furillo*

[Handwritten signature]



in contraddittorio fra il Comune a mezzo del Responsabile del Settore Lavori Pubblici o suo delegato, e la Parte Attuatrice.

Il Comune si riserva pure la facoltà di vigilare sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione, per assicurare la rispondenza delle stesse, al progetto approvato ed al Capitolato tecnico, sempre tramite il personale precedentemente individuato.

Art. 6 - Certificato di regolare esecuzione

Il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, certificherà la regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, consistenti nella costruzione dei bacini drenanti per il rilascio graduale (c.d. microlaminazione) delle acque meteoriche, realizzati con il sistema "drening".

Il tratto di fognatura delle sole acque meteoriche verrà invece realizzato dalla società Pianeta Europa s.r.l., secondo gli accordi intercorsi tra la Parte Attuatrice e il direttore dei lavori delle opere di cui il P.C. n. 2004/110, per cui la certificazione sulla regolare esecuzione di quest'opera spetterà a quest'ultimo.

In caso di disaccordo sulle risultanze del certificato di regolare esecuzione, la controversia sarà differita ad un collegio in arbitrato rituale, composto da tre arbitri nominati il primo dalla Parte Attuatrice, il secondo dal Comune, il terzo di comune accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.

Art. 7 - Permesso di costruire per edificazione privata

Il Comune rilascerà i singoli permessi di costruire relativi ai lotti, così come individuati nella tavola n. 1 del Piano di Lottizzazione, nel rispetto della

vigent
Lottizz
le op
Il ril
succ
oper
Via
REA
secc
sarà
Art.
Ad
pre
par
Co
ass
ec
int
de
re
cc
fa
A
P
e

vigente normativa urbanistica e di quanto previsto nel Piano di Lottizzazione stesso, successivamente al rilascio del permesso di costruire le opere di urbanizzazione.

Il rilascio del primo certificato di agibilità degli edifici suddetti sarà successivo all'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, compresa la condotta fognaria da realizzarsi su Via Dei Del Dente a cura e spese della Società "PIANETA EUROPA REAL ESTATE S.P.A.". Nel caso quest'ultima opera non venga realizzata secondo gli impegni intercorsi con la suddetta Società, l'impegno (obbligo) sarà a carico della ditta lottizzante.

Art. 8 - Consegna delle opere

Ad avvenuto rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente art. 6, la Parte Attuatrice fornirà al Comune i rilievi particolareggiati delle opere di urbanizzazione eseguite e consegnerà al Comune tutte le aree di cui all'art. 3 e le opere realizzate. Il Comune assumerà immediatamente la manutenzione e la gestione delle opere, ad eccezione delle "aree private ad uso passo carraio", che potranno essere interessate, in futuro, dal passaggio della pista ciclo-pedonale, nonché della pulizia periodica del bacino drenante delle acque meteoriche realizzato con il sistema "drening" dovuta alla sua particolare connotazione, senza che la Parte Attuatrice e i successivi proprietari dei fabbricati possano avanzare richieste di indennizzo o di altra sorte.

Art. 9 - Cauzione

Premesso che le opere di urbanizzazione vengono monetizzate, si evidenzia che il costo per la costruzione dei bacini drenanti per il rilascio

il lettura degli allegati tutti dichiarando di avere esatta conoscenza del loro
ro contenuto.

al Art. 13 - Rinuncia all'ipoteca legale - Regime fiscale

La Parte Attuatrice autorizza la trascrizione del presente atto nei Registri
o Immobiliari con piena rinuncia all'ipoteca legale e con esonero del
ai Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

el Le spese tutte di stipulazione, di registrazione e di trascrizione della
presente convenzione e degli atti di trasferimento di proprietà nonché
quelle ad esse connesse (ivi comprese le spese di frazionamento delle
i aree a cedere) sono a carico della Parte Attuatrice, che si riserva di
chiedere - e sin da ora chiede - tutte le eventuali agevolazioni fiscali
previste dalla vigente legislazione e per essa si convengono per
37,83/100 a carico del signor Tonazzo Andrea e per 62,17/100 a carico
del signor Finotto Lodovico.

E

richiesto io notaio ho ricevuto questo atto ed ho dello stesso data lettura,
alla presenza dei testimoni alle parti che, approvandolo e confermandolo,
lo sottoscrivono in calce ed a margine con i testimoni e me notaio, alle ore
dieci e minuti quindici.

Consta di quattro fogli in parte dattiloscritti a norma di legge ed a mia

OGGETTO: Piano di lottizzazione relativo alla zona di espansione C2/4 (sub ambiti 1 e 3) di Via Dei Dente, nel Capoluogo. Approvazione.

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 8 dell'o.d.g., dando la parola all'Assessore **Renzo Cortese**, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri.

Signori Consiglieri,

con deliberazione della Giunta Comunale n 71 del 5 luglio 2006, esecutiva, è stato adottato, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/04, il piano di lottizzazione di iniziativa privata in via Dei Del Dente, presentato dai sigg., Tonazzo Giorgio e Andrea, quali proprietari delle aree identificate al NCT al foglio 31, mappali 1580,1581,1582,1583,1584, e le ditte Finotto Flavio, Tiengo Lea, Finotto Lodovico, Finotto Nicoletta, quali proprietari delle aree identificate al NCT al foglio 31, mappale 270 .

Ai sensi dell'art. 20, comma 3, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, il piano è stato depositato a disposizione del pubblico presso la Segreteria Generale del Comune per la durata di dieci giorni e precisamente dal 13 luglio 2006 al 22 luglio 2006. Dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e mediante affissione di manifesti.

Il termine di legge per la presentazione delle osservazioni scadeva il 20° giorno successivo all'ultimo di deposito, e precisamente il 12 agosto 2006.

Entro tale data è stata presentata un'opposizione al citato deliberato da parte dei proprietari delle aree comprese nei sub-ambiti 1 e 3; successivamente, in data 27 novembre 2006 prot.n. 12981, i proprietari hanno chiesto l'archiviazione della stessa.

Sulla scorta di quanto esposto la Giunta Comunale propone l'approvazione del piano di lottizzazione presentato dai proprietari.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno.

Il Cons. **Malaman** afferma che la C.E. ha visto la lottizzazione, ma non si è pronunciata in senso favorevole. Si rammarica, pur annunciando il suo voto a favore, che l'osservazione al PdL non sia stata esaminata in Commissione Territorio e Ambiente, e di questo fatto fa un rilievo al Presidente di detta Commissione. Respinge il metodo di operare dell'Amministrazione che non dà la possibilità di esaminare la documentazione prodotta.

L'Assessore **dott. Cortese** afferma che i termini per dare una risposta all'osservazione sono ordinatori. La risposta può essere data se si è in grado di farlo. Rispondendo nei termini si sarebbe giunti ad un esito negativo; si è atteso per cercare di perseguire l'interesse comune alla realizzazione dell'intervento.

Il Cons. **Malaman** ritiene che l'ufficio ha proseguito nell'istruttoria della pratica sulla base del passaggio in Commissione, indipendentemente dal voto. Contesta l'operato dell'Amministrazione e, in particolare, della Commissione, in quanto, in mancanza dei verbali di quest'ultima, non si riesce a capire qual è il punto d'incontro tra la volontà del privato e quella dell'Amministrazione pubblica.

Esce Corradin Marco. Il Consiglio scende a n° 20 presenti.

Il Cons. **Malaman** ribadisce il suo pensiero sul punto.

Il Sindaco ricorda la ripartizione di competenze tra urbanistica ed edilizia.

Escono Reato e Pin. Il Consiglio scende a n° 18 presenti.

Entra Pin. Il Consiglio sale a 19 presenti.

Il Con. **Bellot Romanet** chiede se quanto affermato nell'opposizione risponde al vero, dando lettura dei vari punti di cui si compone la stessa.

Entrano Reato e Corradin Marco. Il Consiglio sale a 21 presenti.

Manifesta perplessità sull'uso della normativa in questione (art. 9 Reg. Edil.) da parte del Responsabile

Via Dei Dente, Capoluogo, presentato dai proprietari descritti nella relazione, non sono state presentate opposizioni/osservazioni;

Indaco ritiene che aver voluto discutere l'osservazione in Consiglio Comunale sia una mancanza di rispetto nei confronti sia dei privati interessati sia dei Consiglieri Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi del P.R.G. vigente;
ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 23/04/2004, n. 11;
prende atto del parere riportato in calce espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

in conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese da n° 21 Consiglieri presenti e che ha dato il seguente risultato:
voti favorevoli n° 14;
voti astenuti n° 7 (De Biasia, Bellot Romanet, Corradin M., Malaman, Furin, Dalla Costa, Pin),

DELIBERA

di prendere atto che avverso il piano di lottizzazione d'iniziativa privata in via Dei Dente, Capoluogo, presentato dai proprietari descritti nella relazione, non sono state presentate opposizioni/osservazioni;

di approvare il piano in oggetto, in conformità al progetto presentato e composto dagli elaborati richiamati nella deliberazione della Giunta Comunale di adozione n. 71 del 5 luglio 2006, con lo stralcio delle tavole 3) e 4), elaborati che vengono ora assunti come parte integrante e contestuale anche del presente provvedimento;

di prendere atto, facendole proprie, di tutte le considerazioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale di adozione del piano;

il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

\\PDLTonazzo_Finotto\delibCC_approvazione

VERBA DI REGOLARITÀ TECNICA: Il sottoscritto, quale responsabile del servizio interessato, emette parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

data sul Brenta, li 23/11/2006

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA
arch. Danilo Rossetto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Presidente del Consiglio
Serafin Renata



Il Segretario Generale
Spagnuolo dott. Massimiliano

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Piazzola sul Brenta, 6 DIC. 2006



Il Segretario Generale
Spagnuolo dott. Massimiliano

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Piazzola sul Brenta, 6 DIC. 2006



Il Segretario Generale
Spagnuolo dott. Massimiliano

E' copia conforme all'originale.

Piazzola sul Brenta, 6 DIC. 2006



IL SEGRETARIO GENERALE
Spagnuolo dott. Massimiliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o reclami ed è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, a norma dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Piazzola sul Brenta, 8 GEN. 2007



Il Segretario Generale
Spagnuolo dott. Massimiliano

al
Deter
prot.
OGGI
PR
- c
C2
C8
- c
urt
- c
Ed
- i
int
N.
-
int
- c
ap
de
Pl
av
m
de
at
VI
a
p
l'a
d
n
C
s
V
V
a

Allegato "B" all'atto rep. n. 84.285 e racc. n. 15.731




COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

Determina n. 7 / 2007 della 4° Area – Sportello Unico per l'Edilizia
prot. n° 730 del

OGGETTO: Convenzione urbanistica per l'attuazione del Piano di lottizzazione relativo alla zona di espansione C2/4-Sub ambiti 1 e 3 di Via Dei Del Dente, nel Capoluogo.
APPROVAZIONE MODIFICA

IL CAPO DELL'AREA TECNICA



- PREMESSO che:

- che il Comune di Piazzola ha approvato il Piano di Lottizzazione denominato "zona di espansione C2/4-Sub ambiti 1 e 3 di Via Dei Del Dente, nel Capoluogo" con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2006, esecutiva;
- che detto Piano di Lottizzazione di iniziativa privata è stato ritenuto conforme al vigente strumento urbanistico dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 71 del 5/7/2006, esecutiva;
- che detto Piano di Lottizzazione è stato oggetto di approvazione da parte della Commissione Edilizia per quanto attiene la fase "urbanistica" in data 16/5/2006;
- che la "Ditta Lottizzante" è attuale proprietaria dei terreni compresi nell'ambito territoriale di intervento approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 28/09/2005, così catastalmente censiti: N.C.T. Foglio 31, mappali n. 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 270;
- che la "Ditta" si è dichiarata disponibile a dare integrale attuazione al suindicato ambito di intervento, assumendo a proprio carico tutti gli oneri e gli obblighi previsti;
- che con Deliberazione C.C. del Comune di Piazzola sul Brenta n. 51 del 29/11/2006 sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri contenuti nello schema di convenzione preliminare per l'attuazione dell'ambito territoriale di intervento al quale si riferisce il citato Piano di Lottizzazione;
- **PRESO ATTO** che l'attuazione dello strumento attuativo di iniziativa privata, viene attuato dagli aventi titolo, a mente dell'articolo 20 della L.R. 11/2004 e pertanto è necessario disciplinare mediante apposita convenzione il rapporto tra il Comune e i soggetti attuatori, nel caso i proprietari delle aree, per assicurare il perseguimento delle finalità contenute nello strumento urbanistico attuativo vigente;
- **VISTO** l'allegato schema di convenzione, modificato per quanto concerne la superficie da cedere a titolo gratuito al comune, mq. 250 anziché mq. 292 come originariamente preventivato, questo a seguito dell'intervenuto tipo di frazionamento, messo a punto con l'accordo delle parti interessate, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 51 del 29/11/2006, sulla scorta del computo metrico estimativo e rilevata la necessità di procedere all'approvazione dello stesso;
- **CONSIDERATO** che in applicazione del D.Lgs. 267/2000, gli schemi di convenzione urbanistica sono da ritenersi, in sede di approvazione, di competenza dei Responsabili di Servizi;
- **VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 25 di reg. ord. del 05.06.2004 al prot. 6866, relativa all'attribuzione delle funzioni gestionali;



SEGRETERIA
DI PIAZZOLA

DETERMINA

di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Piazzola sul Brenta e le ditte proprietarie delle aree descritte in premessa, relative al Piano di Lottizzazione denominato "zona di espansione C2/4-Sub ambiti 1 e 3 di Via Dei Del Dente" nel Capoluogo, opportunamente modificato per quanto concerne la superficie da cedere gratuitamente al Comune, in relazione al tipo di frazionamento nel frattempo predisposto.


Piazzola sul Brenta, li 17/01/2007

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Sportello Unico per l'Edilizia
Arch. Danilo Rossetto

VISTO: (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Data 17/01/07

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Fabio Montecchio



anno
sono pr
.....
l quale
Comun
deliber
allega
Piano c
Conaz
li Piazz
Conaz
Pd) in
Finott
Pd) in
Tieng
n via l
Finott
Pd) in
Finott
Pd) in
qual
roprie
.....
ella r

PIAZZOLA

ALLEGATA ALLA DETERMINA N..... DEL.....
SCHEMA DI CONVENZIONE DI ATTUAZIONE DI STRUMENTO
URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA

litte
ona
nte
e,in

L'anno il giorno del mese di

sono presenti i signori:

..... nato a il e residente

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di per il
Comune di di seguito indicato come "Comune" ed in esecuzione della
deliberazione consiliare n. del avente per oggetto "....." (che si
allega sub A al presente atto omettendone gli allegati) con la quale è stato approvato il
Piano di Lottizzazione

e



Tonazzo Giorgio Giuseppe, codice fiscale TNZ GGG 66L24 B564M, residente a Presina
di Piazzola sul Brenta (Pd) in via Don G. Pagan n. 18;

Tonazzo Andrea, codice fiscale TNZ NDR 69H11 B564C, residente a Piazzola sul Brenta
(Pd) in via Rolando n. 58;

Finotto Flavio, codice fiscale FNT FLV 38H20 C383Z, residente a Piazzola sul Brenta
(Pd) in via Luigi Camerini n. 7;

Tiengo Lea, codice fiscale TNG LEA 36P48 C383V, residente a Piazzola sul Brenta (Pd)
n via Luigi Camerini n. 7;

Finotto Lodovico, codice fiscale FNT LVC 58E27 C383G, residente a Piazzola sul Brenta
Pd) in via Luigi Camerini n. 7/A;


Finotto Nicoletta, codice fiscale FNT NLT 63P48 C383O, residente a Piazzola sul Brenta
Pd) in via Dell'Orto n. 11;

quali dichiarano di intervenire al presente atto a titolo personale nella qualità di
proprietari, di seguito indicato/i come "Parte Attuatrice"

..... sono certo dell'identità personale dei suddetti comparenti e
nella rispettiva qualità in cui intervengono al presente atto i comparenti medesimi, i quali

PIAZZOLA





premettono

quanto segue:

- a) la Parte Attuatrice è proprietaria dei seguenti terreni posti nel comune di Piazzola sul Brenta:

foglio	mappale	superficie (mq)	proprietà
31	1580	945	Tonazzo Giorgio e Andrea
31	1581	1003	
31	1582	152	
31	1583	50	
31	1584	25	
31	270	4000	Finotto Flavio e Tiengo Lea Finotto Lodovico e Nicoletta

dove il sub-ambito 1, costituito dai mappali 1580-1581-1582-1583-1584 ha una superficie territoriale di mq 1237, mentre il sub ambito 2, costituito dal mappale 270 ha una superficie territoriale di mq 2033, come indicato nella tavola n. 1 del piano di lottizzazione, agli atti del Comune.

Gli elaborati del Piano di Lottizzazione sono stati redatti tenendo conto della suddetta superficie reale.

- b) I terreni di cui al precedente punto a) sono classificati dal vigente PRG, zona C2 – comparto 4.

c) L'utilizzazione edificatoria e, più in generale, la disciplina urbanistica dei terreni di cui sopra sono quelle previste dall'art. 23 delle N.T.A. del PRG; il conseguente Piano di Lottizzazione, è stato approvato con la deliberazione consiliare n. **51 del 29/11/2006**.

d) I seguenti elaborati, già facenti parte del Piano di Lottizzazione, sono agli atti del Comune e pertanto, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante:

- tavola n. 1 - estratto delle mappe catastali e di P.R.G., ove sono individuati tutti i terreni, di cui al precedente punto a), e il relativo elenco catastale, rilievo, sistemazione esterna, planivolumetrico, profilo longitudinale;



tavola n. 2 - planimetria (scala 1:250) delle reti dei sottoservizi, sezioni stradali e particolari costruttivi;

.....;

a sul

.....;

- allegato A - relazione tecnica;

- allegato B - norme di attuazione.

.....

- allegato D - computo metrico estimativo

- allegato E - capitolato tecnico

Tutto ciò premesso, i predetti componenti, nelle loro rispettive qualità, convengono quanto appresso:

art. 1 – Efficacia delle premesse

Le premesse e gli allegati menzionati nella premessa e nei successivi articoli fanno parte integrante della presente convenzione.


art. 2 – Oggetto della convenzione

La Parte Attuatrice, che presta al Comune la più ampia e illimitata garanzia di proprietà e disponibilità delle aree in premessa individuate e catastalmente identificate, si impegna, in via solidale ed indivisibile, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, a dare esecuzione al Piano di Lottizzazione di cui in premessa, adempiendo a tutte le obbligazioni della presente convenzione, nei modi e nei termini in essa previsti.

La Parte medesima si impegna, tra l'altro, a realizzare tutte le opere di urbanizzazione, dopo aver ottenuto il permesso di costruire le opere di urbanizzazione, nel rispetto delle prescrizioni e previsioni del suddetto piano, del PRG, delle disposizioni di regolamento e di legge vigenti in materia.

art. 3 - Cessione delle aree per opere di urbanizzazione

La Parte Attuatrice si impegna a cedere e trasferire gratuitamente al Comune le aree destinate a "sedime per la localizzazione parcheggio, verde, percorso ciclo-pedonale", con sottostante invaso per la raccolta delle acque meteoriche costituito da un bacino drenante che ne permette il rilascio graduale (c.d. microlaminazione), così come individuate nella tavola n. 1 agli atti del Comune, **aree della superficie pari a mq 250 (mq 97 per il sub**





ambito 1 e mq 153 per il sub ambito 3).

La suddetta cessione gratuita ed il conseguente trasferimento della proprietà dovranno avvenire prima della costruzione dei fabbricati che verranno realizzati sulle aree oggetto di urbanizzazione; le aree resteranno in disponibilità della Parte Attuatrice per provvedere, a proprie cure e spese, alla realizzazione delle opere previste al successivo art. 4, alla manutenzione ed alla custodia delle aree di cui sopra, sino alla loro consegna al Comune, consegna che verrà contestualmente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori di cui al successivo articolo 6. Fino a detta consegna, tali aree potranno essere utilizzate esclusivamente ad uso cantiere e/o per la realizzazione delle opere di cui al successivo art. 4.

In sede di frazionamento delle aree da cedere, il cui onere resta a carico della Parte Attuatrice, sarà ammessa rispetto alle superfici di progetto indicate negli elaborati grafici, una tolleranza massima del 5%, comunque nel rispetto delle quantità minime previste dalle norme per le categorie a standard.

art. 4 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione - Allacciamento ai pubblici servizi

La Parte Attuatrice si impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese (ivi comprese quelle di progettazione, di direzione dei lavori, di redazione dei piani di sicurezza e di collaudazione), e a perfetta regola d'arte, tutte le opere di urbanizzazione relative alle aree di cui al precedente art. 3, che sono:

- tratto di fognatura bianca (solo partecipazione economica, in quanto verrà materialmente realizzata dalla società Pianeta Europa s.r.l. (vedi P.C. n. 2004/110), secondo gli accordi intercorsi tra la Parte Attuatrice e il direttore dei lavori delle opere di cui il P.C. n. 2004/110 in data 01/02/2006;
- bacino drenante per il rilascio graduale (c.d. microlaminazione) delle acque meteoriche, realizzato con il sistema "drening".

Il pagamento del corrispettivo relativo alla mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, pari a € 45.943,50 (mc lordi 3270 x €/mc 14,05), alla monetizzazione del verde ex art. 26 della L.R. 61/1985, pari a € 2.491,50 (ab.ti 22 x 3,00 mq/ab x €/mq 37,75), alla monetizzazione degli oneri di urbanizzazione secondaria, pari a € 42.379,20 (mc lordi 3270 x €/mc 12,96) e alla mancata cessione delle aree




urban
cap
ostru
imp
discip
irige
conve
Dall'i
andri
cons
acqu
com
Euro
L'im
Il pa
stipu
La
all'a
risul
Prim
art.
La
pre
le c
sal
L'ir
co
de
Il
ur

urbanizzazione secondaria, pari a € 3.239,50 (22 ab.ti x 19mq/ab) x €/mq 7,75) rimane a carico della Parte Attuatrice il piano di lottizzazione e non ai titolari del permesso di costruire i singoli edifici.

L'importo della monetizzazione sarà **determinato** dall'Ufficio Tecnico secondo quanto disciplinato con la delibera consiliare n. 80/2004, nonché dalla successiva **determinazione dirigenziale**, all'atto dell'approvazione dello schema preliminare della presente convenzione, prima della sua stipula.

Dall'importo della monetizzazione sopra evidenziato, pari a complessivi € 94.053,70 andrà scomputato l'importo per le opere di urbanizzazione primarie da eseguire, consistenti nel bacino drenante per il rilascio graduale (c.d. microlaminazione) delle acque meteoriche, realizzato con il sistema "drening", per € 16.750,00 e la quota di competenza del tratto di fognatura bianca, quantificata dall'esecutore **Pianeta Europa s.r.l.** in € 2210,00.



L'importo finale della monetizzazione risulta pertanto di € 75093,70.

Il pagamento di tale somma **dovrà essere** effettuato in un'unica soluzione, prima della stipula della presente convenzione.


La Parte Attuatrice si impegna altresì ad assumersi tutti gli oneri finanziari relativi all'allacciamento della zona ai pubblici servizi nonché ogni altro onere che dovesse risultare necessario per l'integrale soddisfacimento delle esigenze di urbanizzazione Primaria degli insediamenti di progetto.

art. 5 - Opere di urbanizzazione - Tempi di esecuzione e vigilanza

La Parte Attuatrice si impegna a dare effettivo inizio ai lavori relativi alle opere di cui al precedente art. 4 entro un anno dalla data di notifica del rilascio del permesso di costruire le opere di urbanizzazione e ad ultimarli entro i termini previsti dalla concessione stessa salvo sempre la facoltà di proroga da parte del Comune.

L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono determinati mediante verbale redatto in contraddittorio fra il Comune a mezzo del Responsabile del Settore Lavori Pubblici o suo delegato, e la Parte Attuatrice.

Il Comune si riserva pure la facoltà di vigilare sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione, per assicurare la rispondenza delle stesse, al progetto approvato ed





Capitolato tecnico, sempre tramite il personale precedentemente individuato.

art. 6 - Certificato di regolare esecuzione

Il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, certificherà la regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, consistenti nella costruzione dei bacini drenanti per il rilascio graduale (c.d. microlaminazione) delle acque meteoriche, realizzati con il sistema "drening".

Il tratto di fognatura delle **sole acque meteoriche** verrà invece realizzato dalla società Pianeta Europa s.r.l., secondo gli accordi intercorsi tra la Parte Attuatrice e il direttore dei lavori delle opere di cui il P.C. n. 2004/110, per cui la certificazione sulla regolare esecuzione di quest'opera spetterà a quest'ultimo.

In caso di disaccordo sulle risultanze del certificato di regolare esecuzione, la controversia sarà differita ad un collegio in arbitrato rituale, composto da tre arbitri nominati il primo dalla Parte Attuatrice, il secondo dal Comune, il terzo di comune accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.


Art. 7 - Permesso di costruire per edificazione privata

Il Comune rilascerà i singoli permessi di costruire relativi ai lotti, così come individuati nella tavola n. 1 del Piano di Lottizzazione, nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto previsto nel Piano di Lottizzazione stesso, successivamente al rilascio del permesso di costruire le opere di urbanizzazione.

Il rilascio del **primo** certificato di agibilità degli edifici suddetti sarà successivo all'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, **compresa la condotta fognaria da realizzarsi su Via Dei Del Dente a cura e spese della Società Pianeta Europa s.r.l. Nel caso quest'ultima opera non venga realizzata secondo gli impegni intercorsi con la suddetta Società, l'impegno (obbligo) sarà a carico della ditta lottizzante.**

art. 8 - Consegna delle opere

Ad avvenuto rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente art. 6, la Parte Attuatrice fornirà al Comune i rilievi particolareggiati delle opere di urbanizzazione eseguite e consegnerà al Comune tutte le aree di cui all'art. 3 e le opere realizzate



Comune
eccezione
futuro, da
bacino d
alla sua
proprietà
art. 9 - C
Premess
per la cc
acque n
tecentoc
Viene p
garanzi
Comun
art. 10
Le obb
per sé
sarann
obblig
art. 11
La pr
Trasc
costru
4 sia
alline
Fino
di int
art.
La F
pien

Comune assumerà immediatamente la manutenzione e la gestione delle opere ,ad eccezione delle "aree private ad uso passo carraio", che potranno essere interessate, in futuro, dal passaggio della pista ciclo-pedonale, **nonché della pulizia periodica del bacino drenante delle acque meteoriche realizzato con il sistema "drening" dovuta alla sua particolare connotazione, senza che la Parte Attuatrice e i successivi proprietari dei fabbricati possano avanzare richieste di indennizzo o di altra sorte.**

art. 9 - Cauzione

Premesso che le opere di urbanizzazione vengono monetizzate, si evidenzia che il costo per la costruzione dei bacini drenanti per il rilascio graduale (c.d. microlaminazione) delle acque meteoriche, realizzati con il sistema "drening" è pari a € 16.750,00 (sedicimilasettecentocinquanta/00) come si evince dal computo metrico.

Viene pertanto costituita una fideiussione bancaria o assicurativa dello stesso importo, a garanzia della corretta e regolare esecuzione dei suddetti lavori, che sarà svincolata dal Comune dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei bacini drenanti.

art. 10 - Trasferimento a terzi degli oneri e obblighi

Le obbligazioni tutte di cui alla presente convenzione sono assunte dalla Parte Attuatrice per sé e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, i quali - anche se a titolo particolare - saranno solidamente tenuti, insieme alla parte dante causa, all'adempimento delle obbligazioni di cui trattasi.

art. 11 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità per **dieci anni (10)** dalla data della stipulazione. Trascorso detto termine, gli edifici privati eventualmente non ancora (in tutto o in parte) costruiti, potranno essere realizzati a condizione che tutte le opere di cui al precedente art. 4 siano state ultimate e favorevolmente collaudate, che la costruzione rispetti gli allineamenti e prescrizioni per l'edificazione stabiliti dal Piano di Lottizzazione.

Fino alla suddetta scadenza saranno ammesse soltanto le destinazioni d'uso e le modalità di intervento prescritte dal Piano di Lottizzazione anche in caso di variazione del PRG.

art. 12 - Rinuncia all'ipoteca legale - Regime fiscale

La Parte Attuatrice autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari con piena rinuncia all'ipoteca legale e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al





riguardo.

Le spese tutte di stipulazione, di registrazione e di trascrizione della presente convenzione e degli atti di trasferimento di proprietà nonché quelle ad esse connesse (ivi comprese le spese di frazionamento delle aree a cedere) sono a carico della Parte Attuatrice, che si riserva di chiedere - e sin da ora chiede - tutte le eventuali agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.

CRRCS



Ufficio

Data
Nota

Des
Dat
Pub
C.F.
Sec

Sp
De
Co
Se
Fi
P
D
R

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
PROVINCIA DI PADOVA

Attesto che la presente copia riprodotta su n. fogli 1/0/2 è autentica e conforme all'originale qui depositato / esibito, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

Li. 9 FEB 2007

IL CAPO AREA TECNICA
Sportello Unico per l'Edilizia
arch. Danilo Rossetto




E' copia conforme all'originale
che rilascio per il Comune
Piazzola sul Brenta, li. 15 marzo 2007

	che dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di comunione
	legale dei beni;
	-FINOTTO FLAVIO, nato a Cavarzere (VE) il 20 giugno 1938 e residente a
	Piazzola sul Brenta in via Luigi Camerini n.7;
	Codice Fiscale FNT FLV 38H20 C383Z;
	-TIENGO LEA, nata a Cavarzere (VE) il giorno 8 settembre 1936 e
	residente a Piazzola sul Brenta in via Luigi Camerini n.7;
	Codice Fiscale TNG LEA 36P48 C383V;
	coniugi che dichiarano di essere in regime di comunione legale dei beni;
	-FINOTTO LODOVICO, nato a Cavarzere (VE) il 27 maggio 1958 e
	residente a Piazzola sul Brenta in via Luigi Camerini n.7/A;
	Codice Fiscale FNT LVC 58E27 C383G;
	che dichiara di essere attualmente di stato civile libero;
	-FINOTTO NICOLETTA, nata a Cavarzere (VE) il giorno 8 settembre 1963
	e residente a Piazzola sul Brenta in via Dell'Orto n.11;
	Codice Fiscale FNT NLT 63P48 C383O;
	che dichiara di essere coniugata e di trovarsi in regime di comunione
	legale dei beni;
	- ROSSETTO DANILO, nato a Limena il 24 luglio 1953, domiciliato per
	la carica presso il Comune di Piazzola sul Brenta , che dichiara di agire
	nell'atto presente in nome, per conto ed in rappresentanza del detto
	Comune, Codice fiscale 80009670284 - in virtù di attribuzione delle
	relative funzioni gestionali di cui all'art.107 comma 3° del Decreto
	Legislativo n.267/2000 e successivi in materia, allo stesso conferite nella
	sua qualità di funzionario categoria D Responsabile della 4 ^a Area

ne
"Tecnica" - 8° Settore "Edilizia Privata, Urbanistica, Ufficio Progettazione"
del Comune stesso - tale nominato con provvedimento del Sindaco n.25
a
Reg.Ord., Prot.n.6866 in data 5 luglio 2004, ed in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale n.51 di reg. del 29 novembre
2006, Prot.n.13485, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato
e
approvato il Piano di lottizzazione relativo alla zona di espansione
C2/4-Sub Ambiti 1 e 3 di via Dei del Dente, nel Capoluogo, ed altresì in
esecuzione della determina n. 20/2007 - 4^ Area - Settore LL.PP. -
prot.n.1448 del 6 febbraio 2007 del responsabile del Settore Lavori
Pubblici, architetto Baldo Massimiliano, provvedimento che si allega al
presente atto, come parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";
comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, i quali, alla
continua presenza dei testimoni, innanzi tutto

PREMETTONO

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 29 novembre
2006, prot.13485 esecutiva a tutti gli effetti di legge, il Comune di
Piazzola sul Brenta approvava il piano di lottizzazione denominato "Zona
di espansione C2/4-Sub ambiti 1 e 3" di via Dei Del Dente nel
Capoluogo, e di cui alla relativa convenzione stipulata in data odierna al
subito precedente numero di rep. a miei rogiti, non ancora registrata e
trascritta perchè in tempo utile;
-che la predetta convenzione prevedeva espressamente l'impegno da
parte della ditta lottizzante, a cedere e trasferire gratuitamente al Comune
di Piazzola sul Brenta le aree di cui in appresso, destinate a "sedime per la
localizzazione di parcheggio, verde, percorso ciclo-pedonale, con



sottostante invaso per la raccolta della acque meteoriche";

-che tali aree risultano individuate nella sopracitata determina come sopra allegata sub "A" all'atto presente;

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, alla presenza dei testimoni, convengono e stipulano, quanto segue:

1°) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto presente.

2°) Il Comune di Piazzola sul Brenta come sopra rappresentato, accetta e riceve, dalle sottonominate ditte cedenti e distintamente da ciascuna di esse e senza corrispettivo alcuno, e ciò in esecuzione a quanto previsto dalla convenzione sopracitata, la piena ed assoluta proprietà del seguente terreno che viene così acquisito a titolo gratuito al patrimonio indisponibile del Comune di Piazzola sul Brenta, e precisamente:

A) dai signori TONAZZO GIORGIO GIUSEPPE e TONAZZO ANDREA, quali proprietari in ragione della quota indivisa di 1/2 (un mezzo) ciascuno, in forza di atto in data 15 febbraio 1986 al n.10.519 di rep. a rogiti notaio Corciulo, registrato a Padova il 27 febbraio 1986 al n.3261 A.Pubblici, trascritto a Padova il 13 marzo 1986 ai nn.6562/4817 che, congiuntamente e solidalmente per l'intero, cedono e trasferiscono, la piena ed assoluta proprietà su:

-COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA -

-CATASTO TERRENI - FOGLIO 31° (trentunesimo):-

Mapp.n.1604 (ex 1582b) Sem.1 Ha 0.00.97 RD Euro 1,01 RA Euro 0,65 (sono centiare novantasette);

B) dai coniugi signori FINOTTO FLAVIO e TIENGO LEA quali titolari in regime di comunione legale dei beni, del diritto di usufrutto generale vitalizio con diritto di accrescimento al superstite, e dai signori FINOTTO LODOVICO e FINOTTO NICOLETTA quali nudi proprietari in ragione della quota indivisa di 1/2 (un mezzo) ciascuno, in forza di atto in data 27 dicembre 1995 al n.57.966 di rep. a miei rogiti, registrato a Padova il giorno 11 gennaio 1996 al n.757 A.Pubblici, trascritto a Padova il 4 gennaio 1996 ai nn.413/308 che, congiuntamente e solidalmente per l'intero, cedono e trasferiscono, la piena ed assoluta proprietà su:

-COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA-

-CATASTO TERRENI - FOGLIO 31° (trentunesimo):-

Mapp.n.1596 (ex 270d) Vign.2	Ha 0.00.79	RD Euro 0,55	RA Euro 0,43
Mapp.n.1602 (ex270L) Vign.2	Ha 0.00.74	RD Euro 0,51	RA Euro 0,40
per totali	Ha 0.01.53	RD Euro 1,06	RA Euro 0,83

(sono are una e centiare cinquantè).

3°) La descrizione catastale dell'atto presente risulta da ultimo da tipo di frazionamento eseguito dall'ing.Barin Paolo, su estratto di mappa n.41559 approvato dall'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Padova in data 24 febbraio 2006 prot.n.41560, già introdotto all'archivio censuario.

5°) Garantiscono i cedenti la piena proprietà e disponibilità del terreno che viene qui ceduto nello stato e grado attuali, a corpo e non a misura, tra i confini ben noti alle parti, con accessioni e pertinenze, non gravato da servitù ostative allo scopo per cui il terreno stesso viene ceduto, e dichiarano i cedenti che il terreno stesso è libero e franco da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

Spazio riservato
Quirino
Finotto
di
di

6°) Gli effetti attivi e passivi del presente contratto decorrono da oggi.

agevola

7°) Gli alienanti rinunciano all'ipoteca legale comunque nascente dal presente contratto, consentendo le trascrizioni e le volture catastali relative al presente atto.

Ente F

lottizza

legge

e dal L

8°) In base a quanto previsto dell'art.30 del DPR 6 giugno 2001 n.380 e successivi in materia, i cedenti mi consegnano il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Piazzola sul Brenta in data 7 febbraio 2007 prot.n.1544 - C.D.U. n.2007/12, dichiarando nel contempo, alla presenza dei testimoni, che dalla suddetta data del rilascio a tutt'oggi non sono intervenute al riguardo modificazioni degli strumenti urbanistici. Detto certificato si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B".

Roberto
Finotto
di

9°) Le parti dichiarano di attribuire al terreno qui complessivamente ceduto, il tutto come risulta dalla determina come sopra allegata sub "A" all'atto presente, un valore complessivo di euro 4.000,00 (euro quattromila e zero centesimi).

richi

alla

lo s

diec

10°) Le parti contraenti espressamente e concordemente, alla presenza dei testimoni, dispensano me notaio dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Cor


per

inte

Vittorio
Finotto
di

11°) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico delle due ditte cedenti pro-quota, così come previsto nella più volte citata convenzione di lottizzazione e dalla determina qui allegata e precisamente si convengono per 37,83/100 a carico del signor Tonazzo Andrea e per 62,17/100 a carico del signor Finotto Lodovico.

Agli effetti della registrazione si richiede l'applicazione di ogni e qualsiasi



agevolazione fiscale in materia, trattandosi di cessione gratuita a favore di

Ente Pubblico Territoriale conseguente alla sopracitata convenzione di

lottizzazione urbanistica; in particolare si richiedono i benefici previsti dalla

legge 28 giugno 1943 n.666, dall'art.20 della legge 28 gennaio 1977 n.10

e dal D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successivi in materia.

E

richiesto io notaio ho ricevuto questo atto ed ho dello stesso data lettura

alla presenza dei testimoni alle parti che, approvandolo e confermandolo,

lo sottoscrivono in calce ed a margine con i testimoni e me notaio, alle ore

dieci e minuti quaranta.

Consta di due fogli in parte dattiloscritti a norma di legge ed a mia cura da

persona di mia fiducia ed in parte scritti da me notaio per pagine

intere *sei* e quanto sin qui della presente.

quattro e mezzo Taranto

Luigi Maria

Luigi Maria

Biagio Gera

Lodovico Finotto


Nicola Finotto

[Handwritten signature]

Vittorio Sandoni testimone

~~Francesco Verniero testimone~~

[Handwritten signature]



n. 21
prot.

OG

PR
pro
nel

VII
per
Co
fin

VI
gr
pa
il

V
03
al

e
p


F
n
c

y

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

n. 20/2007, 4° Area - Settore LL.PP.
prot. n. 1468 del 6/4/2007



OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE RICADENTE NELL'AMBITO DELLA Z.T.O. C2/4 del CAPOLUOGO in via Dei Del Dente.
ACQUISIZIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

PREMESSO che con Provvedimento n. 51 del 29/11/2006, esecutivo, il Consiglio Comunale approvava il progetto relativo al P.d.L. denominato "Zona di espansione C2/4 -Sub ambiti 1 e 3 di Via Dei Del Dente", nel Capoluogo;

VISTA determinazione n. 3 del 04/01/2007, emessa del Responsabile dell'Area Tecnica - Sportello Unico per l'Edilizia, con la quale è stata approvata la bozza di Convenzione urbanistica da sottoscrivere tra il Comune di Piazzola sul Brenta e i proprietari delle aree interessate dall'ambito d'intervento in oggetto, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità contenute nello strumento urbanistico attuativo vigente;

VISTO l'art. 3 della convenzione sopraccitata per cui le ditte "lottizzanti" si impegnano a trasferire gratuitamente al Comune di Piazzola sul Brenta le aree destinate a "sedime per la localizzazione di parcheggio, verde, percorso ciclo-pedonale", con sottostante invaso per la raccolta delle acque meteoriche, il tutto per una superficie complessiva di mq 292;

VISTI i frazionamenti catastali, predisposti dall'Ing. Paolo Barin, e approvati dall' U.T.E. di Padova in data 05/12/2005 al prot. Tipo n. 257044 e in data 27/02/2006 al prot. Tipo n. 41560, dai quali le aree da trasferire al Comune risultano catastalmente individuate come segue:

- N.C.T. Fg. 31 Mapp. 1604 di mq 97;
- N.C.T. Fg. 31 Mapp. 1602 di mq 74;
- N.C.T. Fg. 31 Mapp. 1596 di mq 79;

e così per una superficie totale di mq 250, come meglio evidenziato nella planimetria "A" allegata al presente provvedimento, per un valore complessivo pari a €. 4.000,00;

RISCONTRATO che le aree da cedere al Comune per opere di urbanizzazione Primaria e Secondaria, pari a mq 250, risultano in superficie inferiore a quella prevista dalla convenzione ma comunque nel rispetto delle quantità minime previste dalla normativa in materia urbanistica;

VISTA la nota pervenuta presso questa Amministrazione Comunale in data 19/01/2007 e recepita al prot. N. 777, con la quale l'Ing. Paolo Barin, progettista del P.d.L. in essere, ha comunicato che, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione Urbanistica, le ditte "lottizzanti" intendono altresì procedere alla cessione delle aree al Comune, di cui all'art 3 della Convenzione medesima;

CONSIDERATO che con delibera n. 53 del 10/05/2006 la Giunta Comunale ha approvato il P.R.O. per il triennio 2006-2008 che definisce gli obiettivi di gestione e le relative dotazioni finanziarie affidate ai responsabili dei servizi e successive modificazioni;

VISTA la determinazione sindacale n° 24 Reg. Ord. n° 13276 di protocollo del 23.06.1999, relativa all'attribuzione delle funzioni gestionali di cui all'art. 107, del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune di Piazzola Sul Brenta le aree relative alle opere urbanizzazione primaria e secondaria riconducibili al P.d.L. denominato "Zona di espansione C2/4 - S. ambiti 1 e 3 di Via Dei Del Dente, nel Capoluogo" e catastalmente individuate come segue:

- N.C.T. Fg. 31 Mapp. 1604 di mq 97;
- N.C.T. Fg. 31 Mapp. 1602 di mq 74;
- N.C.T. Fg. 31 Mapp. 1596 di mq 79;

e così per una superficie totale di mq 250, come meglio evidenziato nella planimetria "A" allegata al presente provvedimento, per un valore complessivo pari a €. 4.000,00.

2) di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti al presente provvedimento saranno a carico delle ditte lottizzanti.

Piazzola Sul Brenta, li 26 FEB 2007


IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Massimiliano Baldo


VISTO: (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Data 07/02/07


Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Fabio Montecchio



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Si attesta che il presente documento costituisce
copia conforme all'originale qui depositato
sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000
Li 7 febbraio 2007

Il Capo Servizio






e alle opere
ne C2/4 - S

allegata
carico dell

L.P.P.



A
isce
o ai

Per
visura.

Comune: PIAZZOLA SUL BRENTA
Foglio: 31

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

24-Feb-2006 19.03
Prot n 33/6189